

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 7

Modifiche alle leggi regionali n. 54/2013 e n. 33/2015.

(BURC n. 16 del 19 febbraio 2016)

Art. 1

(Modifica art. 1 della [l.r. 54/2013](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della [legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54](#) (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) è sostituito dal seguente:
"2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del [decreto legge 22 giugno 2012, n. 83](#) (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), hanno completato e regolarmente collaudato gli investimenti, fatti salvi i provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione."

Art. 2

(Modifica art. 1 della [l.r. 33/2015](#))

1. All'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 33](#), recante "Modifiche alla [legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54](#) (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)", la lettera a) è abrogata.

Art. 3

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).